

Rapporto

numero

5159 R

data

6 novembre 2002

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 18 settembre 2001 concernente la Legge sulla Chiesa cattolica

INTRODUZIONE

Il tenore del presente rapporto è volutamente conciso per due motivi:

- poiché fa riferimento al qualificato e dettagliato messaggio del Consiglio di Stato, alla cui lettura si rinvia;
- poiché il parlare della Chiesa e della politica nella nostra Svizzera e nei singoli Cantoni, Ticino in particolare, è un'impresa che richiede di limitarsi all'essenziale.

Per semplicità e razionalità, la Commissione della legislazione ha quindi rinunciato a presentare un rapporto esaustivo della vasta e complessa, ancorché affascinante tematica Stato-Chiesa che ha interessato il Ticino dalla metà dell'800 fino a qualche tempo fa. Ha privilegiato un testo snello, analogamente al testo di Legge, che desse uno spaccato storico-legislativo per un opportuno apprendimento e la successiva decisione anche da parte di chi non ha avuto precedenti possibilità di conoscenza esplicita della materia.

Il rapporto ha pure cercato di sintetizzare i punti salienti della discussione commissionale e le relative proposte di modifica tenendo presente i seguenti obiettivi:

- Ⓜ concretizzare, per la Chiesa cattolica apostolica romana ticinese - la più importante realtà ecclesiastica del nostro Cantone per tradizione storica, culturale e per appartenenza di popolo - il dettame costituzionale che le riserva lo statuto di corporazione di diritto pubblico;
- Ⓜ aggiornare la centenaria normativa esistente (1886), intatta nella sua versione originale nel nostro "corpus juris", con un'attenta quanto prudente azione di attualizzazione, che tenga in debito conto le proposte di opposte tendenze;
- Ⓜ tendere ad una ottimale mediazione tra il diritto canonico e gli usi e costumi locali di amministrazione dell'attività parrocchiale;
- Ⓜ conciliare la laicità dello Stato e l'autonomia della Chiesa, lasciando a quest'ultima la facoltà di organizzarsi liberamente;
- Ⓜ legiferare per una corporazione di diritto pubblico che serva al soggetto Chiesa cattolica ticinese per svolgere ancora meglio la sua attività.

Si osserva che la bozza del messaggio del Consiglio di Stato posta in consultazione allargata ha permesso a enti, partiti politici, associazioni, ecc., di esprimersi. Il messaggio no. 5159 ha recepito la quasi totalità dei suggerimenti emersi, creando così le migliori

premesse per un suo favorevole accoglimento da parte del Gran Consiglio, al quale viene ora sottoposto.

Per quanto concerne il quadro giuridico, pure approfondito durante i lavori commissionali, si rimanda alla pagina 2 del messaggio.

1. CENNI STORICI

Pur nella concisione e sobrietà voluta dalla Commissione della legislazione, è parso a tutti necessario mettere a disposizione dei parlamentari qualche elemento conoscitivo storico-politico caratterizzante. Sul conflitto latente tra Stato e Chiesa esiste una folta bibliografia, molto interessante, e con il grande pregio di far rivivere con intensità un nostro passato che ha toccato tutti gli strati della popolazione.

"L'analisi del pensiero politico che, per la vivacità così tipicamente italiana del ticinese, si manifestò con una gamma di variatissima colorazione, dall'integralismo clericale al radicalismo, dal legittimismo al cattolicesimo liberale, dal conservatorismo democratico al liberalismo. Una lunga lotta politica che conobbe dibattiti parlamentari degni perfino di un Paese più grande e più antico. (...) Nell'urto delle idee che infiammarono la penna dei nostri avi, magistrati e cittadini, due esigenze fondamentali per la vita ed il progresso dello Stato tenero occupate le menti migliori: le riforme dell'ordine costituzionale e lo spinoso problema delle relazioni fra Stato e Chiesa, che squassò a tratti la vita pubblica, irrequieta e sospettosa (...)" [Giuseppe Martinola, 1969]

Per una lettura mirata, che può essere di aiuto per una visione d'assieme del nuovo testo di legge, si rimanda all'allegato 1 del presente rapporto. Si sono scelti, tra i molti disponibili, dei passaggi significativi della retrospettiva realizzata da Franco Zorzi nel suo libro *"Le relazioni tra la Chiesa e lo Stato nel Canton Ticino"* (1969).

2. I LAVORI COMMISSIONALI

È da evidenziare lo spirito aperto e costruttivo che ha contraddistinto i lavori. La presenza, in occasione della seconda lettura, del Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini e dei suoi collaboratori (2 volte), del Cancelliere dello Stato Giampiero Gianella (2 volte) e dei rappresentanti della Curia (il 25 giugno 2002, presenti: il Mons. Oliviero Bernasconi, Vicario generale, il prof. dott. Don Libero Gerosa, rettore della Facoltà di teologia e il dott. Alberto Bernasconi, responsabile delle finanze) ha evidentemente permesso molti chiarimenti. I rappresentanti della Curia hanno avantutto espresso sentimenti di riconoscenza verso lo Stato per aver trovato una soluzione onorevole in sostituzione della vigente normativa, risalente al 1886, superata e obsoleta ma che all'epoca fu provvidenziale, poiché permise di uscire dalle accese lotte del "Kulturkampf". I rappresentanti della Curia hanno poi posto l'accento sull'inderogabile necessità di aggiornare questa legislazione per il semplice motivo che il Ticino e anche la Chiesa cattolica sono mutati (Concilio Vaticano II, nuovo Codice di diritto canonico, nuova Legge sulla Chiesa evangelica riformata, mutamenti politici, ecc.).

Un primo scoglio da superare è stato quello del finanziamento della Chiesa cattolica. In particolare il collega Virgilio Nova ha dato voce e sostegno alle perplessità emerse durante la procedura di consultazione. Si sa che il Consiglio di Stato ha davanti a sé un rapporto di maggioranza e uno di minoranza redatti da un apposito Gruppo di lavoro misto. La decisione di merito della Commissione della legislazione si allinea con il testo del messaggio no. 5159, pagina 5, che qui in parte riprendiamo:

"Il tema di finanziamento della Chiesa cattolica, considerate le vivaci discussioni che hanno caratterizzato a più riprese la vita politica ticinese, merita alcune puntualizzazioni. È vero che la tematica avrebbe potuto risolversi direttamente nella presente normativa. Per ragioni di opportunità politica, ma anche per rispettare il principio che ha inteso disciplinare in atti normativi diversi le due Chiese costituzionalmente riconosciute, si è preferito indicare, elencandoli, i possibili mezzi di finanziamento delle due Corporazioni e degli Enti e Istituzioni che ad esse fanno capo, lasciando al Cantone, rispettivamente ai Comuni, attraverso atti propri, di liberamente scegliere se e come contribuire. È però evidente che il tema del finanziamento pubblico della Chiesa va affrontato e risolto. (...)"

Qui di seguito si riprendono, per facilitare l'esame del testo da parte del Gran Consiglio, le discussioni più importanti avute in Commissione della legislazione sui singoli articoli e sulle proposte di decisione che essa propone al Parlamento.

Art. 1: la Commissione della legislazione propone il completamento, per chiarezza, del cpv. 2, e cioè: "Essa comprende la Diocesi, le Parrocchie e le altre istituzioni o Enti ecclesiastici eretti dall'Ordinario, **Vescovo di Lugano**".

Art. 3: viene proposta l'introduzione di un sistema di adesione attiva alla Chiesa. *La Commissione della legislazione respinge l'emendamento con la seguente motivazione:* "non si può pensare di potere adottare in Ticino una soluzione del tipo di quella proposta, secondo cui dev'essere il cattolico a dichiarare la sua adesione alla Chiesa, perché la cosa costituirebbe un novum assoluto sia rispetto a tutto il sistema giuridico svizzero (in tutti i Cantoni, dove non c'è separazione tra Chiesa e Stato, vige il sistema dell'uscita dalla Chiesa) sia perché le Chiese (v. anche Chiesa evangelica) non sono semplici associazioni, bensì, come dice la Costituzione, corporazioni di diritto pubblico. Inoltre in Ticino la Parrocchia rimane il polo principale, anche della nuova Legge, per cui il paragone più appropriato non è con l'associazione, bensì con gli altri due enti pubblici che sono il comune civile ed il comune patriziale. Una persona appartiene ad un comune innanzi tutto per nascita e lo stesso vale per il patriziato, mentre che per la Chiesa cattolica fa stato il battesimo. Si ritiene che la questione dell'uscita dalla Chiesa sia stata in genere risolta in Ticino con una finezza giuridica, nel senso che in pratica una persona, laddove c'è l'imposta di culto - peraltro vigente in una minima parte delle Parrocchie (46 su 257) - si dichiara semplicemente fuori dal sistema. In altri termini si è trovata in Ticino la soluzione che rispetta al massimo il diritto soggettivo della libertà di coscienza e di religione di ogni singolo cittadino. Una persona a sedici anni compiuti è beninteso liberissima di dichiarare di non volere appartenere alla corporazione di diritto pubblico che è la Chiesa cattolica, ritenuto che non ci saranno, per la persona interessata, conseguenze canoniche, come l'esclusione da attività ecclesiali o dai sacramenti, perché la dichiarazione è a livello parrocchiale."

Si esprime qualche contrarietà a che sia conferito il diritto di voto e di eleggibilità dal compimento dei 16 anni, anche per le difficoltà del Comune di mettere a disposizione della Parrocchia i dati necessari.

La Commissione della legislazione propone al Parlamento il mantenimento dei 16 anni per i seguenti motivi:

- analogia con l'art. 303, cpv. 3, del Codice civile;
- analogia con l'art. 5 della Legge sulla Chiesa evangelica riformata del Canton Ticino (1997);
- la libertà religiosa è fissata a 16 anni dalla Costituzione federale.

Si precisa, per contro, che non c'è analogia con la LOC e con la legislazione sui diritti politici.

Si chiede cautela in relazione alla trasmissione di un dato sensibile (protezione dei dati) con quello dell'appartenenza religiosa in caso di trasferimento di domicilio.

La Commissione della legislazione propone al Parlamento di mantenere il testo di legge così come formulato, ritenendo risolvibile il pur delicato problema, nelle disposizioni di applicazione ed anche grazie alla moderna tecnologia informatica. Prevedere nel dettaglio, in questa Legge, l'esatta procedura da seguire significherebbe inoltre appesantirla. Si preferisce lasciar risolvere le questioni, che non saranno certo numericamente importanti, ai rapporti di collaborazione fra Parrocchie e Parrocchie e fra Parrocchia e Comune che nel tempo si instaureranno, senza venir meno alle disposizioni sulla protezione dei dati personali. La creazione di cataloghi parrocchiali aggiornati potrà essere d'aiuto.

La Commissione della legislazione accetta invece il suggerimento di modifica del cpv. 1 come segue:

"Ogni persona **appartenente alla Chiesa cattolica...**" analogamente a quanto previsto dalla Legge sulla Chiesa evangelica riformata.

Art. 4: il completamento proposto all'art. 1 cpv. 2, tendente a precisare che l'Ordinario è il Vescovo di Lugano, risolve le perplessità espresse da alcuni commissari.

Art. 5: si dibatte sul tema delle autonomie e delle aggregazioni future delle Parrocchie. La Commissione della legislazione, sentito anche il parere della Curia, ribadisce che il disegno di legge non è contro le Parrocchie, bensì è volto a rafforzarle. "Non ha più senso che ci siano 257 parrocchie nel Cantone, per cui, come in Vallemaggia, può capitare ad un prete di doversi occupare di 18 Parrocchie. In casi simili bisogna potere operare delle aggregazioni di Parrocchie, ciò che segnatamente ne favorirebbe la soluzione dei problemi economici, grazie al fatto che nei Consigli parrocchiali potrebbero entrare persone maggiormente competenti. La questione è tuttavia più di informazione che normativa."

I timori in materia sono ingiustificati, perché è nell'interesse fondamentale dell'Ordinario e della Curia potere mantenere parrocchie efficienti e sane. Eventuali mutamenti in materia saranno pertanto fatti nell'interesse della Chiesa e non per ostilità ad una determinata regione. Non c'è niente di automatico in materia, anche perché le Parrocchie, che sono enti di diritto pubblico distinti, devono potersi esprimere al riguardo. Proprio in Valle Vallemaggia le Parrocchie si sono spontaneamente mosse tra di loro, segnatamente per risolvere problemi finanziari. Evidentemente non v'è l'intenzione di procedere ad atti di forza in materia.

Per quanto attiene le competenze di cui al cpv. 2, la procedura di consultazione ha rafforzato l'idea della necessità di lasciare ogni decisione definitiva, in merito alla soppressione o all'unione, alle rispettive Assemblee parrocchiali, nel pieno rispetto dei principi democratici.

Si precisa, nel contesto, che l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole è regolato dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dalla Convenzione sull'organizzazione dell'insegnamento religioso e sullo Statuto dell'insegnante di religione del 10 febbraio 1993.

Art. 6: si rimanda al punto 2 del presente rapporto. Ad alcune perplessità emerse in Commissione della legislazione, quest'ultima *propone di attenersi al testo di*

legge. Le quote delle Parrocchie saranno stabilite in base al numero dei cattolici ed alla forza finanziaria della Parrocchia stessa. Si osserva che l'amministrazione dei beni della Diocesi compete alla Commissione finanziaria, la cui maggioranza dei membri dev'essere eletta dalle Parrocchie (v. art. 6 cpv. 3). Se ci sarà questo contributo delle Parrocchie al finanziamento della Diocesi, la quota di partecipazione delle stesse verrà decisa da detta Commissione, dove, come detto, le parrocchie hanno, per legge, la maggioranza. Le modalità di questo contributo verranno precisate con lo statuto ecclesiastico.

In questa sede è comunque necessario creare una base legale ancorando nella legge le differenti fonti di finanziamento e sottolineare che sarà lo Statuto ecclesiastico a stabilire l'organizzazione amministrativa della Diocesi, relativamente alle regole di gestione finanziaria.

La Commissione della legislazione, per una questione di trasparenza, propone al Parlamento l'aggiunta di un nuovo cpv. 4, del seguente tenore:

"⁴La Diocesi è tenuta a rendere pubblici, ogni anno, i suoi conti".

Art. 12: si prende atto che la Curia, dopo aver trattato con i Consigli parrocchiali, interviene per assicurare al Parroco una retribuzione mensile lorda di fr. 3'000.-.

Art. 13: *da prevedere solo la correzione nel senso già previsto all'art. 3, e cioè:*
"L'Assemblea parrocchiale è composta dalle persone appartenenti alla Chiesa cattolica..."

Art. 17: la Commissione della legislazione, preso atto della formulazione poco felice del cpv. 3, propone al Parlamento di sostituirlo con due capoversi del seguente tenore:

³Il Parroco o l'Amministratore parrocchiale ne fanno parte di diritto.

⁴Laddove c'è la consuetudine, rispettivamente quando il Comune versa la congrua o un altro contributo alla Parrocchia, il Municipio può designare un suo rappresentante in seno al Consiglio parrocchiale."

Art. 18: in riferimento all'allestimento del catalogo parrocchiale, ancorato nella legge, si precisa che, in tal modo, la Parrocchia può, alla luce della normativa sulla protezione dei dati, vantare un diritto a disporre di dati che non è ad esempio conferito al singolo cittadino.

Art. 20: Finanziamento della Parrocchia. Si era dell'opinione di proporre una norma transitoria per cui risultassero amministrati dalla Parrocchia i beni non riconducibili ad altra persona giuridica della Chiesa.

Le spiegazioni avute dall'avv. Gianella e dai rappresentanti della Curia hanno indotto la Commissione della legislazione a desistere in quanto il problema verrà risolto poiché tutti i benefici o prebende parrocchiali - istituti ora cancellati dal diritto canonico - verranno amministrati dal Consiglio parrocchiale, mentre che quello che è della Diocesi lo sarà da quest'ultima. In merito alla preoccupazione, che può essere del comune circa l'uso della congrua o di somme versate alla Parrocchia sotto altra forma, si osserva che i conti delle Parrocchie sono pubblici e che vi è pure la possibilità che il municipio deleghi un suo rappresentante in seno al Consiglio parrocchiale. Per la generalizzazione dell'imposta di culto, si

osserva che i sistemi in vigore attualmente per il finanziamento delle Parrocchie sono almeno cinque, per cui se si vuole scegliere la via migliore per fare cadere il progetto di Legge, basta pretendere di unificare tutti questi sistemi in uno solo. Una tale soluzione non è possibile, perché vi sono delle consuetudini, delle convenzioni, dei diritti consuetudinari, tra l'altro citati all'art. 24 sulle norme transitorie. Alla domanda perché così poche Parrocchie hanno introdotto l'imposta di culto, si risponde che è perché ci si trova in un Cantone di cultura latina, dove le imposte a qualsiasi livello sono invise. Imporre, con questa legge, l'introduzione dell'imposta di culto in tutte le Parrocchie comporterebbe di sicuro la caduta della novella legislativa. Se si vuole valorizzare, con la legge, il comune parrocchiale, ci vuole tempo. Quello che importa è la trasparenza dei conti e non l'uniformità dei sistemi di finanziamento delle Parrocchie.

L'imposta di culto viene normalmente introdotta nei casi in cui la Parrocchia non può far fronte ai suoi impegni e doveri minimi. Questo è il principio generale in materia, che si ritiene essere sensato e che potrà avere maggior sviluppo dopo le aggregazioni inevitabili nel futuro.

C'è poi stato l'incameramento dei beni e, grazie allo stesso, tanti comuni hanno potuto farsi le ossa e vivere. C'è quindi un debito di fronte alla Parrocchia che i comuni hanno deciso liberamente di assumere in questo modo. Se si vuole andare nel senso di una soluzione che possa garantire quest'uguaglianza per tutti, bisogna allora pensare come fare giustizia relativamente all'insieme dei beni incamerati, ciò che si ritiene, al giorno d'oggi, oggettivamente un po' astorico.

Non si esclude che Parrocchie passino dal sistema della congrua a quello dell'imposta di culto, ma ciò è lasciato alla libera scelta dei membri della singola Parrocchia.

Si precisa che per i servizi amministrativi si intendono il rilascio di un certificato di battesimo, di cresima, ecc.

Trattandosi di tasse amministrative ed essendo enti di diritto pubblico sia la Diocesi che le Parrocchie, dette tasse sono soggette ai principi costituzionali e giurisprudenziali della copertura dei costi e pertanto devono essere commisurate in tal senso.

Art. 22: Rimedi di diritto. Vi erano perplessità sulla istituzione di una Commissione di ricorso indipendente. Nella discussione è emerso che si tratta di una proposta che permetterebbe di alleggerire il Consiglio di Stato da una serie di ricorsi, a volte di importanza minima.

La Commissione della legislazione ritiene comunque necessaria una puntualizzazione con il completamento del cpv. 2 come segue:

²La Commissione ... degli organi parrocchiali. **Contro le decisioni della Commissione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM).**

Art. 23: Regolamento di applicazione e Statuto ecclesiastico. La Commissione della legislazione ha preso in esame l'emendamento scritto formulato dal deputato Franco Ferrari in riferimento all'uso delle campane. Ferrari ritiene che sia scorretto relegare nel Regolamento di applicazione la disciplina dell'uso delle campane per scopi non liturgici. Il Consiglio di Stato, che emanerà un regolamento di applicazione in collaborazione con la Curia, ritiene non opportuno inserire delle specificità, quale appunto l'uso delle campane per scopo non liturgico, nella presente legge ma di affidarlo, appunto, al regolamento di applicazione.

La Commissione della legislazione, anche per assicurare uniformità di prassi, condivide la posizione del Consiglio di Stato e chiede al Parlamento di respingere l'emendamento, anche perché l'uso delle campane per scopi non liturgici già compete all'Autorità civile in conformità all'art. 26 della vigente Legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici.

3. ASPETTI RELATIVI AL FINANZIAMENTO PUBBLICO DELLA CHIESA CATTOLICA, PRESENTE E FUTURO

Quale ulteriore premessa, è importante precisare che il messaggio in esame non entra nel merito del finanziamento della Chiesa cattolica. Al momento, questa delicata questione è allo studio da parte del Cancelliere dello Stato Giampiero Gianella, il quale presenterà prossimamente un avamprogetto di legge. I motivi che hanno suggerito l'adozione di una nuova Legge sulla Chiesa cattolica piuttosto che optare per una semplice revisione sono chiaramente esposti alle pagine 3 e 4 del messaggio, suddivisi in motivazioni di ordine storico, giuridico, istituzionale, politico e finanziario. Motivi che la Commissione della legislazione ha pienamente condiviso.

È comunque evidente, considerata anche l'evoluzione della società ed i relativi cambiamenti ad essa collegati - non risparmiando certo la Chiesa cattolica e le sue precedenti capacità di procurarsi le necessarie risorse finanziarie - che il problema relativo al finanziamento della Chiesa cattolica dovrà essere affrontato e risolto in tempi ragionevolmente brevi. Lo statuto ecclesiastico, nel quale verranno in particolare istituiti organi democratici di gestione e di controllo, rappresenterà il primo passo nella direzione giusta.

Una problematica complessa e delicata, quella del finanziamento, ma che occorre risolvere. È opinione diffusa che i tempi siano maturi per una opportuna chiarificazione anche su questo argomento. Inutile privilegiare ulteriormente discutibili temporeggiamenti, come pure esternare a più voci preoccupazione e sconcerto per i salari bassi dei sacerdoti, inferiori ai limiti del più modesto aiuto artigiano. Occorrerebbe invece riconoscere apertamente l'importanza pubblica e di interesse generale per la società tutta del ruolo svolto dalle Chiese ed avere la volontà ed il coraggio politico di avviare serie riflessioni per giungere a delle proposte concrete da sottoporre all'opinione pubblica e ai politici per le decisioni di competenza, analogamente a quanto avviene in tutti gli altri Cantoni svizzeri, anche in quelli dove vige un regime di separazione.

La popolazione ticinese, e per essa la sua rappresentanza politica cantonale, dovrà saper scegliere, con serenità, se avere una Chiesa cattolica romana "di complemento", oppure di qualificato riferimento spirituale, con riscontri culturali organizzativi e operativi di altra valenza; nel qual caso non potrà più esimersi dall'affrontare il problema del finanziamento. Come abbiamo rilevato, e posto alla vostra attenzione, dalla storia del nostro Cantone sui rapporti Stato-Chiesa (allegato 1), la popolazione ticinese ha sempre avuto con la Chiesa e con i suoi rappresentanti un rapporto di altalenante conflittualità. Però, quando l'Autorità interveniva con provvedimenti drastici, ecco puntuale la reazione della gente. Si può anche arrivare a pensare, pur con il rischio di sbagliare, che anche ai più decisi e convinti avversari della Chiesa e della religione, in definitiva andasse bene di sempre avere a disposizione un riferimento certo, un attendibile recapito spirituale, che sovente era anche materiale.

Oggi, rispetto al passato, la società è cambiata, come già detto precedentemente. È dunque un nostro compito, visto che si presenta a noi in questo momento, affrontare e possibilmente risolvere la questione pendente nel pieno rispetto delle regole democratiche vigenti, in un ambiente colloquiale e di dialogo più favorevoli rispetto al passato.

Si pone la questione, con la sola intenzione di avviare il dibattito, possibilmente senza ravvivare contrasti ideologici ormai sopiti. Lo si fa con un'unica ambizione: quella semplice ma altrettanto necessaria di far chiarezza, con la coerente serenità che il dibattito aperto certamente permetterà.

Partendo proprio dalla novella legislativa sulla Chiesa cattolica attualmente in esame, è possibile e pensabile prendere gli spunti e le motivazioni per affrontare l'aspetto del finanziamento. Rimandarlo ulteriormente può certo costituire un vantaggio, se posto e letto in chiave di un'ipotesi conflittuale da evitare a favore di problematiche più consistenti e urgenti. C'è però da chiedersi se ciò sia giusto. La Commissione propende per una chiarificazione ed in questo senso esprime auspici che il Consiglio di Stato potrà accogliere o meno.

4. CONCLUSIONI

Come è detto bene nel messaggio, la presente legge segna una svolta importante nei rapporti Stato-Chiesa. A quest'ultima si dà la possibilità di organizzarsi nel rispetto dei principi costituzionali.

La Legge, moderna e con un equilibrato dinamismo, dà risposte chiare, alle quali ne dovranno seguire altre, al mondo cattolico ticinese, che è pur sempre assolutamente maggioritario nella popolazione.

L'ampia e aperta consultazione voluta dal Consiglio di Stato ha dimostrato, qualora ce ne fosse stato bisogno, che l'attenzione verso il referente cattolico è risultata alta, interessata e qualificata. Un'ulteriore conferma dell'importanza della legge in esame e del suo aggiornamento formale e sostanziale. L'adozione del presente disegno di legge comporta per lo Stato unicamente i costi relativi alle indennità per i membri della Commissione di ricorso indipendente (art. 22).

Fatte queste considerazioni, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad aderire all'annesso disegno di legge.

Per la Commissione della legislazione:

Edo Bobbià, relatore

Allidi-Cavalleri - Bergonzoli S. - Dafond -

Dell'Ambrogio - Duca Widmer - Fiori -

Genazzi - Ghisletta D. - Jelmini - Nova -

Pantani - Pini - Righinetti

Disegno di

LEGGE

sulla Chiesa cattolica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 18 settembre 2001 no. 5159 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 6 novembre 2002 no. 5159 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

Articolo 1

Definizione

¹La Chiesa cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino é una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

²Essa comprende la Diocesi, le Parrocchie e altre istituzioni o Enti ecclesiastici eretti dall'Ordinario, Vescovo di Lugano.

Articolo 2

Appartenenza e uscita

Le condizioni di appartenenza alle corporazioni ecclesiastiche, cantonale e locali, sono stabilite dallo statuto ecclesiastico, che fissa parimenti le modalità di uscita nei limiti dell'art. 15 della Costituzione federale.

Articolo 3

Diritto di voto e di eleggibilità

¹Ogni persona appartenente alla Chiesa cattolica apostolica romana residente da almeno 3 mesi in un Comune del Cantone, che abbia i 16 anni compiuti, non abbia dichiarato l'uscita dalla Chiesa cattolica e risulti iscritto nel catalogo parrocchiale, esercita il diritto di voto e di eleggibilità in materia ecclesiastica. Essa esercita tali diritti nella Parrocchia in cui risiede.

²Il Comune mette a disposizione gratuitamente della Parrocchia i dati necessari sulle persone allo scopo di allestire il catalogo parrocchiale.

Articolo 4

Diocesi

¹La Diocesi ha personalità giuridica di diritto pubblico ed é retta dall'Ordinario.

²L'Ordinario esercita liberamente il suo ministero spirituale nella Diocesi a livello di culto, di magistero e di giurisdizione.

Prerogative dell'Ordinario	<p><u>Articolo 5</u></p> <p>¹L'Ordinario esercita la sorveglianza su tutto ciò che attiene alla vita della Chiesa cattolica nel Cantone Ticino, e in particolare vigila sugli enti e sui beni ecclesiastici.</p> <p>²Gli è riconosciuta la competenza ad erigere, trasformare, unire e sopprimere le Parrocchie. La decisione è presa sentite le Assemblee parrocchiali interessate.</p>
Finanziamento della Diocesi	<p><u>Articolo 6</u></p> <p>¹La Diocesi provvede al proprio finanziamento mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il prelievo di tasse per servizi amministrativi; b) i frutti derivanti dall'amministrazione dei beni della Diocesi; c) le elargizioni e donazioni di terzi alla Diocesi; d) le quote di partecipazione delle Parrocchie; e) i sussidi ed i contributi di Enti pubblici. <p>²Lo statuto ecclesiastico regola la gestione finanziaria della Diocesi ed in particolare la partecipazione delle Parrocchie all'amministrazione finanziaria della stessa tramite la costituzione di una Commissione finanziaria.</p> <p>³La composizione, le funzioni e le competenze della Commissione finanziaria sono regolate dallo statuto. Almeno metà più uno dei suoi membri viene eletta dai delegati delle Parrocchie, nominati a norma dell'art. 14 lett. a).</p> <p>⁴La Diocesi è tenuta a rendere pubblici, ogni anno, i suoi conti.</p>
Obbligo di notifica dell'Autorità giudiziaria	<p><u>Articolo 7</u></p> <p>L'Autorità giudiziaria notifica all'Ordinario l'apertura di un procedimento penale a carico di un ecclesiastico quando l'ipotesi di reato è tale da pregiudicare l'esercizio della funzione.</p>
Parrocchia Definizione	<p><u>Articolo 8</u></p> <p>¹La Parrocchia è una corporazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.</p> <p>²La competenza territoriale corrisponde, di regola, al Comune politico, salvo i casi per i quali l'Ordinario, a norma dell'art. 5 cpv. 2, abbia disposto una diversa estensione.</p>

Parroco Competenze	<p><u>Articolo 9</u></p> <p>¹Il Parroco svolge il proprio ministero nella Parrocchia in cui è nominato, secondo le disposizioni dell'Ordinario.</p> <p>²Nell'esercizio di queste funzioni il Parroco si avvale della collaborazione degli organi parrocchiali.</p>
Nomina del Parroco	<p><u>Articolo 10</u></p> <p>La designazione del Parroco spetta all'Ordinario e la sua nomina compete all'Assemblea parrocchiale.</p>
Assenza temporanea del Parroco	<p><u>Articolo 11</u></p> <p>All'ufficio parrocchiale vacante provvede interinalmente l'Ordinario con la designazione di un Amministratore parrocchiale.</p>
Retribuzione del Parroco	<p><u>Articolo 12</u></p> <p>Per il sostentamento e la retribuzione del Parroco o dell'Amministratore parrocchiale la Parrocchia tiene conto delle disposizioni dell'Ordinario.</p>
Assemblea parrocchiale	<p><u>Articolo 13</u></p> <p>L'Assemblea parrocchiale è composta dalle persone appartenenti alla Chiesa cattolica apostolica romana che ossequiano i requisiti giusta l'art. 3 della presente legge.</p>
Competenze A. Per voto popolare	<p><u>Articolo 14</u></p> <p>L'Assemblea parrocchiale, per voto popolare:</p> <p>a) nomina, ogni quattro anni nel corso del mese d'aprile, in una data fissata dall'Ordinario, il Consiglio parrocchiale ed i delegati della Parrocchia definiti dallo statuto ecclesiastico;</p> <p>b) nomina il Parroco.</p>

B. In seduta pubblica

Articolo 15

L'Assemblea parrocchiale, in seduta pubblica:

- a) adotta il regolamento parrocchiale;
- b) approva i conti preventivi e consuntivi e, se prevista, stabilisce il fabbisogno per il prelievo dell'imposta di culto;
- c) autorizza le spese d'investimento;
- d) delibera sulle alienazioni, le permutate, i diritti di superficie e le commutazioni d'uso dei beni parrocchiali;
- e) decide sulle modifiche o ristrutturazioni dei luoghi destinati al culto e dei relativi arredi;
- f) autorizza il Consiglio parrocchiale a stare in giudizio, transigere, compromettere, rinunciare alle liti, riservate le procedure amministrative;
- g) autorizza il Consiglio parrocchiale a contrarre mutui o altre obbligazioni a carico dei beni parrocchiali;
- h) nomina la Commissione della gestione;
- i) esprime il suo parere nel caso dell'art. 5 cpv. 2 della presente legge.

Disposizioni procedurali e di funzionamento

Articolo 16

¹Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti; non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco.

²Per la validità delle decisioni di cui alle lettere d), e), f) e g) di cui all'art. 15 è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti nonché il consenso dell'Ordinario.

³Il regolamento di applicazione disciplina la procedura di convocazione e di tenuta dell'Assemblea parrocchiale.

Il Consiglio parrocchiale

Articolo 17

¹Il Consiglio parrocchiale é l'organo esecutivo ed amministrativo della Parrocchia.

²Esso si compone da 3 a 7 membri nominati tra gli iscritti nel catalogo parrocchiale.

³Il Parroco o l'Amministratore parrocchiale ne fanno parte di diritto.

⁴Laddove c'è la consuetudine, rispettivamente quando il Comune versa la congrua o un altro contributo alla Parrocchia, il Municipio può designare un suo rappresentante in seno al Consiglio parrocchiale.

Articolo 18

Attribuzioni

Il Consiglio parrocchiale, nell'amministrazione della Parrocchia, esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) convoca l'Assemblea e ne fissa l'ordine del giorno;
- b) propone all'Assemblea gli oggetti di sua competenza per decisione e ne cura l'esecuzione;
- c) presenta annualmente i conti all'Assemblea e stabilisce, se prevista, il tasso dell'imposta di culto;
- d) allestisce ed aggiorna il catalogo parrocchiale;
- e) amministra i beni parrocchiali ed i patrimoni dei legati parrocchiali, ad eccezione di quelli con oneri di messe gestiti dalla Diocesi;
- f) provvede all'organizzazione e alla conservazione dell'archivio parrocchiale;
- g) provvede al restauro e alla manutenzione dei beni di proprietà della Parrocchia e delibera l'esecuzione dei relativi lavori a terzi;
- h) rappresenta e tutela gli interessi della Parrocchia verso terzi, comprese le procedure amministrative;
- i) elegge al suo interno il Presidente ed il vice Presidente;
- l) nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il segretario, il cassiere; sentito il Parroco nomina inoltre il sacrestano e stabilisce il relativo capitolato.

Articolo 19

Beni parrocchiali

¹Sono beni parrocchiali i beni mobili e immobili attualmente intestati al beneficio o alla prebenda parrocchiali o di appartenenza della chiesa parrocchiale, nonché i proventi da donazioni, lasciti e liberalità pubbliche o private a favore della Parrocchia e delle sue attività.

²I beni sacri (edifici destinati al culto, oratori, suppellettili sacre, arredi sacri), sono posti sotto la sorveglianza dell'Ordinario. Gli stessi non possono essere soppressi, espropriati, alienati, ipotecati o destinati ad altro uso senza il suo consenso.

Articolo 20

Finanziamento della Parrocchia

La Parrocchia provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) il prelievo di tasse per servizi amministrativi;
- b) i sussidi e contributi di Enti pubblici, nonché le partecipazioni del Comune, sotto qualsiasi forma, derivanti da convenzioni, contratti o obblighi consuetudinari;
- c) i frutti derivanti dall'amministrazione dei propri beni;
- d) elargizioni e donazioni di terzi;
- e) l'imposta di culto, se prevista dal regolamento parrocchiale, secondo le modalità del decreto legislativo del 10 novembre 1992.

Altri Enti ecclesiastici

Articolo 21

È riconosciuta la personalità giuridica degli Enti ecclesiastici eretti dall'Ordinario con statuti e regolamenti propri.

Rimedi di diritto

Articolo 22

¹È istituita una Commissione di ricorso indipendente, nominata dal Consiglio di Stato su proposta dell'Ordinario.

²La Commissione è competente a decidere i ricorsi contro le decisioni degli organi parrocchiali. Contro le decisioni della Commissione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM).

³È applicabile la procedura prevista per i ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge di procedura per le cause amministrative.

⁴L'organizzazione ed il funzionamento della Commissione sono stabiliti dal Consiglio di Stato. Ai membri della Commissione sono riconosciute le indennità di cui all'art. 3 della Legge sugli onorari dei magistrati.

Regolamento e Statuto ecclesiastico

Articolo 23

¹Il Consiglio di Stato emana un regolamento di applicazione alla presente legge.

²Esso disciplina in modo particolare la tenuta dei registri parrocchiali e, sentiti gli organi competenti, l'uso degli edifici sacri e delle campane per scopi non liturgici.

³La Diocesi emana lo statuto ecclesiastico, nel quale verranno istituiti anche organi democratici di gestione e controllo, che sottopone per ratifica al Consiglio di Stato.

Norme transitorie

Articolo 24

¹Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente Legge, le Parrocchie procedono all'allestimento di un regolamento e dove esiste all'adeguamento dello stesso in quelle parti che sono in contrasto con la legge.

²Entro lo stesso termine le convenzioni, le consuetudini e ogni altra forma contrattuale esistente fra la Parrocchia e il Comune devono essere adeguate alla presente legge.

³L'amministrazione di tutti i benefici parrocchiali indicati all'art. 19 è conglobata nell'amministrazione della Parrocchia entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. Restano riservati:

- a) i diritti dei Capitoli;
- b) i diritti dei beni cappellanici o di juspatronato fino a definizione della loro destinazione da parte dei Patroni e dell'Ordinario.

Articolo 25

**Norma
abrogativa**

La Legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici del 28 gennaio 1886 è abrogata.

Articolo 26

**Entrata
in vigore**

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge é pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data d'entrata in vigore.